

	REPUBBLICA ITALIANA	
	MINISTERO DELLA DIFESA	Imposta di bollo assolta in modo _____
	COMANDO LEGIONE CARABINIERI “MARCHE”	
	Servizio Amministrativo	Atto negoziale nr.
	Codice Fiscale n.80008270425	del _____
	[CIG _____]	
	Atto negoziale N. __ del _____	
	Affidamento in concessione ai sensi dell’art. 473, del d.P.R. 15 marzo	
	2010, n. 90 della gestione, erogazione e vigilanza dei servizi reception,	
	bar, ristorazione veicolata, balneazione e pulizie presso il Lido del	
	Carabiniere di Pesaro, situato nell’omonimo comune, viale Trieste s.n.c.	
	costituito nell’ambito del Comando Legione Carabinieri “Marche” quale	
	Organismo di protezione sociale.	
	È stipulata in forma digitale, convenzionalmente in data _____ 2023, la	
	seguinte convenzione, regolamentata dalle seguenti premesse e articoli.	
	<u>PREMESSO CHE</u>	
	- il Comando Legione Carabinieri “Marche”, in località Ancona, via XXV	
	Aprile nr.81 – 60122 Ancona, rende disponibili i locali e gli spazi destinati	
	ad uso organismo di particolare protezione sociale denominato “Lido del	
	Carabiniere” di Pesaro;	
	- con determina a contrarre n. _____ in data _____ 2023 il	
	Comandante della Legione Carabinieri “Marche” ha autorizzato l’avvio di	
	una procedura per l’affidamento in concessione a terzi privati della	
	gestione completa e vigilanza dei servizi attivi presso il “Lido del	
	Carabiniere”, ubicato in Pesaro, viale Trieste s.n..	
	Schema di contratto – pagina 1 Comando Legione Carabinieri “Marche” Servizio Amministrativo	

- la procedura di gara si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva alla società _____ che ha formulato l'offerta al rialzo di € _____ sul valore del canone concessorio posto a base di gara pari a € _____ giusta verbale n. _____ in data _____;

- l'impresa aggiudicataria riunisce i requisiti necessari per ottenere l'affidamento ed ha presentato debitamente sottoscritto il "patto di integrità";

SIA NOTO

che, per fare constatare quanto sopra e procedere alla stipula della conseguente convenzione, altresì denominata, nel prosieguo "concessione"

TRA

- il Comando Legione Carabinieri "Marche", in persona del Capo Servizio Amministrativo pro tempore, _____, nel seguito indicata come "Amministrazione";

E

- la Società _____, con sede legale in _____, via _____, n. _____, c.a.p. _____, d'ora in poi per brevità denominata semplicemente "concessionaria", Codice Fiscale e P. I.V.A. _____, iscritta in data _____ al "Registro delle Imprese" – numero REA: _____, P.E.C.: _____ legalmente rappresentata dal **Signor** _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____, in qualità di _____ con poteri di firma come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____

_____ estratto dal sistema “Infocamere: _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Norme regolatrici

Le premesse alla convenzione, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto negoziale così come **Allegato “A”** (Capitolato Tecnico).

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- dal D. Lgs. 66/2010 e DPR 90/2010 per la parte applicabile.

Art. 2 - Oggetto e validità del contratto

L’atto negoziale ha per oggetto l’affidamento in concessione della gestione, erogazione e vigilanza dei servizi reception, bar, balneazione e pulizie presso il Lido del Carabiniere di Pesaro, di seguito Lido, situato nell’omonimo comune, viale Trieste s.n.c. costituito nell’ambito del Comando Legione Carabinieri “Marche” quale Organismo di protezione sociale.

Il contratto ha validità di un anno con decorrenza dal _____ 2023 e

scadrà il _____ 2023 con possibilità di rinnovo annuale, fino ad un massimo di tre rinnovi, da autorizzare previo accertamento da parte dell'Amministrazione della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la reiterazione del contratto. I rinnovi annuali saranno disposti dall'Amministrazione entro cinque mesi dalla scadenza di ogni annualità contrattuale.

Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni –

Tariffe contrattuali

L'impresa rimane obbligata a erogare i servizi ed eseguire tutte le prestazioni contrattuali previste (compresa la somministrazione dei prodotti e generi alimentari nell'ambito dei servizi bar e ristorante/pizzeria) alle **condizioni tariffarie** (IVA inclusa) riportate nell'**Annesso 1 al Capitolato Tecnico**,

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nel Regolamento del Lido. La Società prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, dovrà uniformarsi alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

La Società, pertanto, garantisce di aver istruito il personale che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutelarne la relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 4 - Valore contrattuale

Al contratto è attribuito un valore complessivo di € **68.917,62** comprensivo della opzione di rinnovo per complessivi tre anni.

Art. 5 - Canone per l'occupazione del suolo pubblico

La Ditta dovrà provvedere al pagamento del canone di concessione comunale relativo all'utilizzo degli spazi destinati al servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico e relativi allegati, come da contratto di concessione stipulato tra questa Amministrazione ed il Comune di Pesaro.

Per l'anno 2022 il citato canone è stato pari a €2.698,75.

Sarà cura dell'Amministrazione comunicare tempestivamente gli importi aggiornati, nel caso di variazione da parte del Comune di Pesaro.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Società si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del

contratto. La Società si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, commi 2 e 6 del D.P.R. 207/2010, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dovrà essere in regola per tutta la durata della concessione. In caso di ottenimento del DURC della Società negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

L'Amministrazione potrà richiedere l'allontanamento/sostituzione del personale posto alle sue dipendenze ritenuto, a suo insindacabile giudizio, non idoneo e non gradito al servizio o che abbia tenuto durante il servizio o nei

locali un comportamento oltraggioso o indecoroso nei confronti degli utenti o comunque tale da costituire pregiudizio all'immagine, al nome e al prestigio dell'Istituzione; la richiesta di cui trattasi dovrà essere comunicata verbalmente alla Società e confermata a mezzo comunicazione certificata (posta elettronica certificata). La Società avrà 3 (tre) giorni lavorativi di tempo per replicare alla suddetta richiesta. In caso di non accoglimento delle ragioni della replica, l'Amministrazione rinoverà, nella stessa forma di cui sopra, la richiesta alla Società che sarà obbligata a soddisfarla entro le 24 ore successive senza modifiche alle condizioni economiche offerte e sottoscritte. La sostituzione dovrà avvenire entro il quinto giorno dalla richiesta; in caso di inadempienza si potrà procedere all'applicazione delle possibili penalità riportate nel presente contratto ovvero, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, alla risoluzione dell'accordo. Nel caso di variazione del personale, i nominativi, con le relative qualifiche, devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione per l'approvazione formale. In mancanza di tale approvazione la Società non può procedere ad alcuna variazione. Durante l'orario di servizio gli addetti devono indossare i prescritti capi di abbigliamento.

Inoltre, la Società:

- è tenuta a comunicare preventivamente le generalità delle persone che intende impegnare nel servizio;
- provvederà, a proprie spese, a far indossare agli addetti al servizio, nei locali all'uopo allestiti dall'Amministrazione, idonei capi di vestiario, tutti di colore sobrio e stile elegante, nonché eventuali capi speciali antinfortunistici secondo quanto previsto dalla legislazione vigente; in

particolare, il personale addetto al servizio dovrà essere dotato, a cura della Società, di tesserino personale di riconoscimento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei capi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non rispondenti al decoro e/o all'uso. La Società oltre ad impegnarsi a mantenere e a far mantenere ai propri collaboratori un comportamento consono con l'ambiente nel quale viene esercitata l'attività, dovrà assumere i necessari provvedimenti affinché il personale possa usufruire del riposo settimanale e nello stesso tempo sia assicurato un regolare funzionamento del servizio.

La Società presenta, così come previsto nel disciplinare di gara, a garanzia delle tutele dei lavoratori dipendenti, la polizza "R.C.O." n. _____ emessa in data _____ 20__ dalla _____ Agenzia di _____ – cod. agenzia _____, in corso di validità sino al _____.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il

materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione. La Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali [Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), integrato dalla Decisione di esecuzione 2021/915 del 04.06.2021] e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8 - Sospensione dei Servizi

La Società non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale della Società costituisce inadempienza contrattuale grave e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della Società per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale (cosiddetta

esecuzione in danno).

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni

La Società ha presentato la **Polizza per Responsabilità Civile verso terzi**

(RCVT) n. _____ emessa in data _____ 20__ dalla

_____ di _____ – cod. agenzia _____,

in corso di validità sino _____.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza

assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del

contratto e, pertanto, qualora la Società non sia in grado di provare in qualsiasi

momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di

diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo

l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 10 - Subappalto

Il subappalto non è consentito.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.

136, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla

predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal

presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della

Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione

finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce

causa di risoluzione del contratto. La Società è tenuta a comunicare

tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i

qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Art. 12 - Cauzione

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, la Società ha presentato la garanzia definitiva dell'importo di € _____ (_____/00) tramite **polizza fideiussoria n. _____ datata _____ 20__ della società _____ con sede in _____, con validità dal _____ 2022 al _____**, resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore dell'Amministrazione.

La garanzia avrà validità temporale pari alla durata del contratto inclusiva di tutte e tre le opzioni di rinnovo annuale e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte della Società. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi

di cui agli artt. 8– 9 e 16 del presente contratto.

Art. 13 - Penalità

In caso di inadempienze, le penalità verranno comminate dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 103, comma 2 del D.l.g. 50/2016 e del Capitolato Tecnico. In particolare, vengono pattuite le seguenti penalità correlate a particolari inadempienze, fatto salvo il recupero del maggior danno ne dovesse derivare all'Amministrazione:

- ogni giorno di mancata erogazione del servizio, **euro 1.000,00 (mille/00)**;
- ritardo nella prestazione del servizio in relazione agli orari ed alla tempistica prescritta nel capitolato, **euro 100,00 (cento/00)** dopo la prima mezz'ora;
- in caso di analisi microbiologiche riscontrate non rispondenti a quanto previsto dai limiti di carica microbica, **euro 100,00 (cento/00)**;
- mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie riguardanti la custodia delle derrate o quant'altro previsto dalla normativa vigente riguardante la manipolazione degli alimenti, **euro 150,00 (centocinquanta/00)**;
- per la mancata attuazione del piano di sanificazione, pulizia e raccolta rifiuti saranno applicate le specifiche penalità previste dall'art. 18 del Capitolato Tecnico;
- mancanza del numero del personale di servizio previsto nelle differenti mansioni indicate nel capitolato, recante disservizio, **euro 100,00 (cento/00)**;
- mancata o errata manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi consegnati dall'Amministrazione attraverso apposito verbale, che arrechi danni al materiale di quest'ultima, fatte salve

le ulteriori spese di ripristino della funzionalità delle attrezzature, **euro**

500,00 (cinquecento/00);

- ogni altra eventuale inadempienza diversa da quelle elencate, ma comunque violativa delle condizioni stabilite nel capitolato, purché incidenti sull'effettiva regolarità del servizio, **da 50,00 (cinquanta/00) euro a 1.000,00 (mille/00).**

Art. 14 - Recesso

L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società tramite posta elettronica certificata. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

Art.15 - Recesso per giusta causa

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di sopravvenienze normative interessanti

l'Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, lo stesso potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con posta elettronica certificata.

La Società potrà recedere dal contratto per giusta causa garantendo un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Art. 16 - Divieto di cessione della convenzione

E' fatto divieto alla Società di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente atto negoziale, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del citato D.Lgs.

Art. 17 - Risoluzione

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società. In tal caso, l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa

richiesta da parte dell'Amministrazione;

- mancato rispetto degli artt. 6 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 7 (obblighi di riservatezza), 8 (sospensione dei servizi), 9 (responsabilità per infortuni e danni), 10 (subappalto), 12 (cauzione), 17 (divieto di cessione della convenzione) del presente contratto;

- accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 18 - Fallimento della Società o morte dell'Amministratore

Il fallimento della Società comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

Art. 19 - Responsabile del servizio

La Società ha indicato il Signor _____ quale responsabile dell'esecuzione, che interagirà con l'Amministrazione, in nome e per conto della Società medesima, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi. Il responsabile dell'esecuzione del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto della Società, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

Art. 20 - Obblighi ed adempimenti a carico della Società

Sono a carico della Società tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di trasferta per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni

tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Società.

La Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto.

La Società si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

La Società contraente si impegna a riconoscere a favore dell'Amministrazione (attraverso il pagamento delle forniture di beni e servizi, comprese le manutenzioni straordinarie che l'Amministrazione eseguirà nell'interesse del lido nonché, in via residuale presso gli altri servizi attivi dell'OPS) un canone concessorio annuo di € _____ (Euro _____) determinato dal valore posto a base d'asta di € _____ aumentato del rialzo offerto in gara pari a € _____.

In particolare gli obblighi in esame dovranno riguardare sia le spese previste e prevedibili al tempo dell'aggiudicazione che quelle non prevedibili.

A garanzia dell'obbligazione di sostenere le spese in esame, la Società ha presentato la polizza fideiussoria n. _____ emessa in data _____ - 2023 a _____, da _____ (Codice: _____) a favore dell'Amministrazione del valore di € _____ (_____), con validità dal _____ 20____ al _____.

Art. 21 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Tutti gli oneri fiscali – imposte e tasse – inerenti all'attività oggetto del presente contratto e gli oneri comunque derivanti dall'esecuzione dello stesso, sono esclusivamente a carico della Società. In particolare il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine e imposta di registro in caso d'uso.

Art. 22 - Domicilio eletto e Foro competente

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto la Società elegge domicilio legale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

Si dà atto, infine, che le spese di bollo dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 7 del D.M. Ministero Economia e Finanze 23 gennaio 2004, sono state assolte in modalità virtuale mediante _____.